

RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 18 OTTOBRE 2017

Il giorno 18 ottobre 2017 alle ore 11,00, a Roma, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella sala Azzurra, si è riunita la Commissione ARCONET di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.

Ordine del giorno:

1. Esame schema d'intesa concernente le modalità di raccordo tra la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali e l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali per l'esercizio dei compiti consultivi e di indirizzo ed orientamento riguardanti la corretta applicazione dei principi contabili da parte degli enti locali
2. Quesito Regione Puglia
3. Adeguamento glossario SIOPE e matrice di transizione, per il solo codice E.1.01.01.51.000, concernente TARSU/TARI,.
4. Caso di studio
5. Varie ed eventuali

Presenti

AMMINISTRAZIONE	Nomi	riunione del 18.10.2017
MEF-RGS Presidente	Salvatore Bilardo	assente
MEF -RGS	Cinzia Simeone	
MEF -RGS	Paola Mariani	
MEF -RGS	Daniela Collesi	assente
MEF -RGS	Emilia Scafuri	assente
MEF	Massimo Anzalone	assente
MEF -RGS	Antonio Cirilli	assente
MEF -RGS	Lamberto Cerroni	assente
MEF -RGS	Silvia Chiodi	assente
MEF -RGS	Luciano Zerboni	
PCM - Affari Regionali	Saverio lo Russo	assente
PCM - Affari Regionali	Giancarlo Magnini	
M.Interno	Giancarlo Verde	assente
M.Interno	Massimo Tatarelli	assente
M.Interno	Maria Giovanna Pittalis	assente

M.Interno	Francesco Zito	
M.Interno	Michele Scognamiglio	
M.Interno	Roberto Pacella	assente
Corte dei Conti	Alfredo Grasselli	
Corte dei Conti	Ferone Rinieri	
Istat	Gerolamo Giungato	
Istat	Grazia Scacco	
Istat	Susanna Riccioni	assente
Istat	Luisa Sciandra	assente
Regione a statuto ordinario	Antonello Turturiello	
Regione a statuto ordinario	Claudia Morich	
Regione a statuto ordinario	Onelio Pignatti	
Regione a statuto ordinario	Marco Marafini	
Regione a statuto speciale	Marcella Marchioni	assente
Regione a statuto speciale	Fulvia Deanesi	assente
UPI	Francesco Delfino	
UPI	Gianluigi Masullo	assente
ANCI	Alessandro Beltrami	assente
ANCI	Riccardo Mussari	
ANCI	Giuseppe Ninni	
ANCI	Roberto Colangelo	assente
OIC	Marco Venuti	assente
CNDC	Marco Castellani	
CNDC	Paolo Tarantino	
CNDC	Luciano Fazzi	
CNDC	Luigi Puddu	assente
ABI	Rita Camporeale	assente
ABI	Carla Ottanelli	assente
Assosoftware	Roberto Bellini	assente
Assosoftware	Laura Petroccia	

1. Esame schema di intesa concernente le modalità di raccordo tra la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali e l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali per l'esercizio dei compiti consultivi e di indirizzo ed orientamento riguardanti la corretta applicazione dei principi contabili da parte degli enti locali

Il protocollo d'intesa, concernente le modalità di raccordo tra la Commissione ARCONET e l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, per i compiti consultivi, di indirizzo e di orientamento per la corretta applicazione dei principi contabili di cui al d.lgs. n. 118 del 2011, è attuativo del decreto MEF del 4 settembre 2017 che ha indicato puntualmente il contenuto della funzione di promozione dell'armonizzazione contabile svolta dalla Commissione Arconet.

Il protocollo d'intesa, anticipato alla Commissione in occasione della convocazione della riunione, viene presentato ai partecipanti dal cons. Ferone, Presidente dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.

L'articolo 2 dell'intesa disciplina le modalità di raccordo nei seguenti termini:

“

1. *Al fine di favorire il raccordo tra la Commissione Arconet e l'Osservatorio sulla finanza locale in materia di pareri, indirizzi e orientamenti concernenti la corretta ed uniforme applicazione dei principi contabili da parte degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali:*
 - a) *i quesiti e le richieste di chiarimenti riguardanti gli enti locali inviati alla Commissione Arconet sono tempestivamente trasmessi alla casella di posta elettronica consulenza.osservatoriofl@interno.it;*
 - b) *i quesiti e le richieste di chiarimenti inviati all'Osservatorio sulla finanza locale sono tempestivamente trasmessi alla casella di posta elettronica info.arconet@mef.gov.it;*
 - c) *le risposte ai quesiti e alle richieste di cui alla lettera a) sono preventivamente trasmesse alla casella di posta elettronica consulenza.osservatoriofl@interno.it e, in assenza di osservazioni nei successivi 5 giorni, sono inviate alle amministrazioni richiedenti;*
 - d) *le risposte ai quesiti e alle richieste di cui alla lettera b) sono preventivamente trasmesse alla casella di posta elettronica info.arconet@mef.gov.it e, in assenza di osservazioni nei successivi 5 giorni, sono inviate alle amministrazioni richiedenti;*
 - e) *le proposte di risposta ai quesiti e alle richieste di chiarimenti di cui alla lettera a) più complessi, pervenute alla Commissione Arconet sono oggetto di un preventivo esame dal gruppo di lavoro di cui al comma 2;*
 - f) *le proposte di risposta ai quesiti e alle richieste di chiarimenti di cui alla lettera b) più complessi, pervenute all'Osservatorio sono oggetto di un preventivo esame dal gruppo di lavoro di cui al comma 2;*
2. *Per i fini di cui al comma 1, lettere e) ed f) è costituito un gruppo di lavoro Arconet-Osservatorio, incaricato del preventivo esame delle proposte di risposta ai quesiti più complessi, destinati ad essere iscritti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Osservatorio sulla finanza locale o della Commissione Arconet, composto da:*
 - a. *Il Presidente della Commissione Arconet,*
 - b. *Il Presidente dell'Osservatorio sulla finanza locale,*
 - c. *Il dr.rappresentante ANCI, componente effettivo o supplente della Commissione Arconet o dell'Osservatorio sulla finanza locale ;*

- d. Il dr..... rappresentante UPI, componente effettivo o supplente della Commissione Arconet o dell'Osservatorio sulla finanza locale;*
 - e. Il dr..... rappresentante delle regioni componente effettivo o supplente della Commissione Arconet.*
- 3. Alle riunioni del gruppo di lavoro di cui al comma 2, convocate dal Presidente della Commissione Arconet o dal Presidente dell'Osservatorio sulla finanza locale, i componenti possono essere sostituiti da rappresentanti dell'Osservatorio sulla finanza locale o della Commissione Arconet, da loro designati.*
 - 4. Le proposte di risposta di cui alla lettera e), comma 1 del presente articolo, dopo il preventivo esame da parte del gruppo di lavoro di cui al comma 2, sono iscritte all'ordine del giorno dei lavori della Commissione Arconet.*
 - 5. Le proposte di risposta di cui alla lettera f), comma 1 del presente articolo, dopo il preventivo esame da parte del gruppo di lavoro di cui al comma 2, sono iscritte all'ordine del giorno dei lavori dell'Osservatorio."*

La Commissione approva lo schema d'intesa.

Poiché il protocollo d'intesa prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti ANCI, UPI e delle Regioni, componenti della commissione ARCONET e dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, si invitano i rappresentanti degli enti territoriali nella Commissione, a far pervenire le designazioni per la sua costituzione.

2. Quesito Regione Puglia

La Commissione riprende l'esame del quesito dalla regione Puglia, riguardante la possibilità di calcolare il risultato di amministrazione di cui alla lettera E, al netto dell'importo del Fondo del DL 35/2013, in modo da rendere utilizzabile l'eventuale risultato positivo, rinviato dalla precedente riunione, su richiesta del rappresentante della Corte dei conti.

Preliminarmente la Commissione osserva che la modifica del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione di cui all'allegato a) dello schema di rendiconto della gestione (allegato 10 del decreto legislativo n. 118/2011), proposta dalla Regione attraverso il quesito, era stata già utilizzata dalla Regione stessa nella predisposizione dello schema di rendiconto esaminato dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia nel corso del procedimento preliminare al giudizio di parificazione del rendiconto 2016. La Sezione ha formulato rilievi in sede di contraddittorio (del. n. 87/2017) rilevando la non compatibilità della soluzione adottata con i dettami della giurisprudenza costituzionale e della legge n. 208/2015, nonché con il prospetto dimostrativo della composizione del risultato di amministrazione allegato al d.lgs. 118/2011. La Regione si è adeguata alle osservazioni e sul punto in questione in sede di giudizio di parificazione non sono state pronunciate riserve (del. n.100/2017).

È necessario ribadire che la Commissione non interviene su questioni definite, o in corso di definizione, da parte di organi magistratuali ed è opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che si evitino simili situazioni.

Pertanto nei limiti della prospettazione di una richiesta di modifica di uno schema allegato al d.lgs. 118/2011, eventualmente valevole solo per il futuro e senza effetti su gestioni concluse e considerata la rilevanza della questione, si ritiene utile esprimere una risposta anche nel merito.

In primo luogo si rappresenta che, in assenza dell'intervento richiesto, le risorse del risultato di amministrazione accantonate nel fondo DL 35/2013 saranno "liberate" negli anni successivi, a seguito del pagamento delle rate di ammortamento dell'anticipazione (quota capitale).

Per le regioni, il fondo DL 35 è lo strumento attraverso il quale gli effetti dell'anticipazione sul risultato di amministrazione sono stati "sterilizzati":

- a) facendo emergere un disavanzo di amministrazione, da ripianare utilizzando il fondo stesso;
- b) riducendo il risultato di amministrazione, di un importo pari alle anticipazioni erogate non ancora rimborsate (l'importo del fondo ancora non utilizzato).

La proposta della Regione Puglia chiede di rinunciare alla funzione di cui alla lettera b).

In proposito è necessario considerare che la disciplina del fondo prevista dalla legge 208/2015 è stata definita in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015, che afferma non sia consentito *"utilizzare le anticipazioni di liquidità per migliorare il risultato di amministrazione della Regione. Ciò sia con riguardo all'equilibrio di bilancio, che viene pregiudicato dall'impiego di un prestito per ottenere benefici economici patrimoniali, sia con riguardo alla natura giuridica dell'operazione, diversa dalla finalità di investimento di cui "alla regola aurea" codificata dal richiamato art. 119, sesto comma. Cost."*.

Tali principi sono stati ribaditi dalla medesima Corte con la sentenza n. 89/2017 che ha anche aggiunto che il fondo anticipazioni di liquidità non può costituire "una plusvalenza fittizia" ai fini della determinazione del risultato di amministrazione trattandosi di una fattispecie ben distinta dal caso del contratto di mutuo ove il capitale e gli interessi da restituire pesano sul risultato di amministrazione per la sola rata annuale, mentre nel caso dell'anticipazione è l'intera somma "sterilizzata" ad essere iscritta tra le passività.

Pertanto, la proposta di migliorare il risultato di amministrazione attraverso il venir meno dell'obbligo di sterilizzare gli effetti "di competenza" dell'anticipazione non ancora rimborsata sul risultato di amministrazione, è in contrasto con i principi delle citate sentenze n. 181/2015 e n. 87/2017 della Corte Costituzionale recepiti dalla legge n. 208/2015, e non può essere accolta.

Concluso l'esame del quesito, il rappresentante della regione Lazio segnala la necessità di chiarire bene le modalità di ripiano del disavanzo, in presenza di disavanzi soggetti a differenti discipline e di dedicare una particolare attenzione alle modalità di utilizzo del fondo anticipazione di liquidità nei casi in cui la Regione non risulti in disavanzo, al fine di favorire la coerente interpretazione in particolare da parte degli organi di controllo.

La Commissione decide di dedicare alle modalità di utilizzo del fondo anticipazione di liquidità nei casi di risultato di amministrazione positivo, un approfondimento in occasione della prossima riunione.

Il rappresentante dell'UPI precisa in merito alle modalità di ripiano dei vari disavanzi che l'applicazione del principio della prudenza, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, consente già una corretta interpretazione della disciplina.

I rappresentanti RGS ricordano che il DM 4 agosto 2016 ha inserito il paragrafo 9.11.7 nel principio applicato della programmazione, che individua le modalità di rappresentazione e gestione delle differenti componenti del disavanzo di amministrazione e delle relative modalità di ripiano.

3. Adeguamento glossario SIOPE e matrice di transizione, per il solo codice E.1.01.01.51.000, concernente TARSU/TARI.

Come richiesto dai rappresentanti del Ministero dell'Interno in occasione della riunione precedente, del 20 settembre u.s., la Commissione condivide l'aggiornamento del glossario e della matrice di correlazione riguardanti la voce "Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani", da riferire alla TARI e, in via residuale, alle entrate derivanti dalla riscossione della tassa per la riscossione dei rifiuti solidi urbani (TARSU), di cui all'art. 58 del D. L.gs. 15 novembre 1993, n. 507.

I due documenti aggiornati, saranno rispettivamente pubblicati nel sito SIOPE e nel sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato.

4. Caso di studio

Dopo l'esposizione degli approfondimenti effettuati, la Commissione prosegue l'esame del caso di studio riguardante le modalità di adeguamento ad una sentenza che dichiara l'illegittimità del bilancio concernente esercizi precedenti.

La Commissione discute sulla definizione di errore nel bilancio e nel rendiconto, e sull'esercizio sul quale operare le correzioni.

Dalla discussione emerge la necessità di ulteriori approfondimenti anche in merito agli enti locali, alla luce del principio OIC 29, per il quale si chiede un approfondimento ai rappresentanti dell'Ordine dei Commercialisti

La Commissione pertanto decide di rinviare la discussione del caso di studio, in particolare per individuare le diverse tipologie di errori e valutare le azioni conseguenti e gli impatti delle correzioni.

5. Varie ed eventuali

In prossimità del termine del 1° gennaio 2018, previsto dal DM 18 maggio 2017 per l'applicazione del principio applicato della contabilità finanziaria n. 7.1 concernente la registrazione dei fondi UE tra i servizi per conto terzi e partite di giro, la Commissione chiede ai rappresentanti delle regioni un aggiornamento.

I rappresentanti delle regioni comunicano di avere condiviso la richiesta di abrogare tale principio. La Commissione condivide la proposta delle Regioni e decide di predisporre immediatamente lo schema di decreto ministeriale concernente l'aggiornamento dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 per abrogare il principio applicato della contabilità finanziaria n. 7.1 riguardante la registrazione dei fondi UE tra i servizi per conto terzi e partite di giro.

La Commissione concorda che le prossime riunioni saranno convocate nei giorni 15 novembre e 13 dicembre 2017.

La riunione si chiude alle ore 14,00.